

## Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno diemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di novembre, in Motta Sant'Anastasia  
(CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

**TRA**

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant’Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

## E

il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in  
 persona del Dirigente Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, nominato giusto  
 provvedimento sindacale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in seguito anche  
*Produttore iniziale;*

## E

la società **ATO Ragusa S.p.A. in liquidazione**, con sede legale in Ragusa (RG), via \_\_\_\_\_, Codice fiscale e P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., \_\_\_\_\_, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

## Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato



della Oikos S.p.A. e quest'ultima – con nota prot. n Val

/Com/099Dic/1157U/2018 del 04/12/2018 – ha manifestato la propria

disponibilità, previo nulla osta dell'Autorità Regionale competente, a smaltire

detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata

la predetta scarica, in virtù del richiamato D.D.S. 981 del 09/08/2019;

- che l'Autorità Regionale competente, con nota del 04/12/2018, prot. n°

051477, espone le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato "

*alcun elemento ostativo a che i sovralli, prodotti a seguito del trattamento*

*meccanico di trito vagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani*

conferiti dai Comuni presso l'impianto gestito dall'ATO Ragusa S.p.A., possano

*essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos S.p.A.”;*

- Con nota prot. n 417 (GC 147) del 04/02/2019 il Commissario Straordinario

della SRR ha comunicato gli esiti conseguenti alle attività poste in essere

rispetto a quanto definito in sede di riunione del 21/01/2019 con i comuni

appartenenti al territorio di competenza della SRR ATO 7 Ragusa (verbale di

cui alla nota prot n 413 (CG 144) del 01/02/2019);

- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi

di trito vagliatura, è la società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione in

Gestione Commissariale, la quale intende conferire unicamente frazione secca

di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi

urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e

spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del

D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- che l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale è

parte del presente contratto ma non è obbligata, neanche in solido, al

pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti dei singoli

Comuni di ciascun produttori iniziali.

- Che l'Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione con il presente contratto non

assume nessun obbligo nei confronti della Oikos S.p.A..

- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive

competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente

contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel

rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità

amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

## **TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO**

**Art. 1 Oggetto del contratto**

**1.1** Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle

condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS

S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di \_\_\_\_\_) e il *Nuovo Produttore-*

*Conferitore* (ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione). Le parti si danno atto

che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige un rapporto

contrattuale a seguito del DDG 1720 del 21/12/2018, con il quale il

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a disposto il conferimento dei

rifiuti del *Produttore Iniziale* presso l'impianto di TMB di Contrada Cava dei

Modicani in Ragusa per il successivo servizio di trattamento dei rifiuti solidi

urbani provenienti da Raccolta Indifferenziata e smaltimento definitivo. Il

Comune conferirà i rifiuti “*tal quale*” raccolti nel proprio territorio, presso

l'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa in conformità ai

provvedimenti di autorizzazione al conferimento emessi dalle Autorità

Competenti e oggi vigenti; La contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da

sopravaglio dell'ATO - Gestione Commissariale presso l'impianto Oikos S.p.A.

connessi al rifiuto “*tal quale*” conferito dai comuni presso il TMB di Ragusa

saranno regolati sulla base dei report mensili pro-quota emessi dall'Ato Ragusa

Ambiente in Liquidazione – Gestione Commissariale e trasmessi ai Comuni e

all'impianto Oikos S.p.A.;

**1.2** Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore*

effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti

da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di

sottovaglio presso il proprio impianto di TMB di contrada Cava dei Modicani in

Ragusa, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con

codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà del

*Gestore IPPC in Motta Sant'Anastasia.*

**1.3** Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione

tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art.

5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la

documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

### **Art. 2 Durata e validità**

**2.1** Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

**2.2** Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell’Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

**2.3** L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

**2.4** Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

## TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

### **Art. 3 - Verifica di conformità**

**3.1** L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – Gestione Commissariale, in quanto soggetto *Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

**3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime scadenze indicate al precedente comma 1.**

#### **Art.4 - Procedura di ammissione**

**4.1** L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

**4.2** Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi articoli contrattuali.

**4.3** Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

**4.4** Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

### **Art. 5 - Accesso all'impianto**

	<p><b>5.1</b> Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.</p>	
	<p><b>5.2</b> Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.</p>	
	<p><b>5.3</b> È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.</p>	
	<p><b>5.4</b> L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del <i>Gestore IPPC</i> saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal <i>Nuovo Produttore-Conferitore</i>.</p>	
	<p><b>5.5</b> Il <i>Nuovo Produttore-Conferitore</i> dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del <i>Gestore IPPC</i>. Per tale evenienza il <i>Nuovo Produttore-Conferitore</i> rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.</p>	
	<p><b>Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza</b></p>	
	<p><b>6.1</b> Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto</p>	



previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di  
sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

**6.2** È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

**6.3 Il Nuovo Produttore-Conferitore**, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

**6.4** Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.

**6.5** Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

### **Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale**

**7.1** È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli

	fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo	
	allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.	
	<b>7.2</b> Il <i>Nuovo Produttore-Conferitore</i> assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i	
	veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro – siano esse	
	operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano	
	la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto	
	delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni	
	inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il <i>Gestore IPPC</i> da ogni responsabilità al	
	riguardo.	
	<b>TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
	<b><i>Art. 8 - Condizioni economiche del servizio</i></b>	
	<b>8.1</b> Il <i>Produttore Iniziale</i> assume esclusivamente su di sé l'obbligo di corrispondere il	
	prezzo al gestore IPPC per il servizio di smaltimento eseguito da quest'ultimo.	
	Le parti concordano che l'ATO Ragusa Ambinete S.p.A. in liquidazione non è	
	obbligata, neanche in solido con il <i>Comune/Produttore Iniziale</i> per la corresponsione	
	del prezzo per il servizio di smaltimento eseguito dal gestore IPPC.	
	In ogni caso il <i>Produttore Iniziale</i> si obbliga a manlevare il <i>nuovo Produttore</i>	
	<i>Conferitore</i> dal pagamento del prezzo dei servizi oggetto del presente contratto.	
	<b>8.2</b> Per il servizio di smaltimento eseguito dal <i>Gestore IPPC</i> il prezzo che sarà	
	corrisposto dal <i>Produttore iniziale</i> per il conferimento in discarica dei i rifiuti	
	(frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a	
	trattamento è pari ad € 60,91/t. (euro sessanta/91) per ogni tonnellata, salvo	
	conguaglio, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di	
	mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.	
	10	

**8.3** Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

**8.4** Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica del prezzo scaturente da provvedimenti amministrativi. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento amministrativo.

**8.5** Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 *ss.mm.ii*, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € \_\_\_\_\_/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

### **Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento**

**9.1** Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, in considerazioni ai quantitativi di rifiuti che l'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione indicherà con specifico riferimento ad ogni singolo Comune, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

**9.2** Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si

---

obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il

---

CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa

---

rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC*

---

indicherà in fattura.

**9.3** Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal *Produttore iniziale* interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

**9.4** Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito

dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010

*ss.mm.ii.* e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti

della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà

applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali

intercorsi tra le Parti, le cui situazione di credito/debito sono strettamente connesse

alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

**9.5** Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i

successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto

dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il

mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del

*Produttore iniziale* che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto,

con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*,

la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale

evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare

preavviso alcuno.

**9.6** La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia

ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla

individuazione effettuata dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione- gestione

Commissariale nei modi di cui al comma 1 sulla base dei report mensili pro-quota

scaturente dalle bolle di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del

*Gestore IPPC.* Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che

avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo

rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi

debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti

convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

**9.7** Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 6, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

### **Art. 10 Certificazione di credito**

**10.1** In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

**10.2** In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

## **TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE**

### **Art. 11 Impossibilità sopravvenuta**

**11.1** Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente

contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente  
esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente  
il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero  
altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteo climatiche, strada  
di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art.  
1463 e l'art. 1464 c.c. .

**11.2** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento o iniziativa.

**11.3** Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

## **Art. 12 Trattamento dei dati personali**

**12.1** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

**12.2** Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte

dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

**12.3** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

**12.4** In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

### **Art. 13 - Obbligo di tracciabilità**

**13.1** Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

**13.2** Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

**13.3** Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

### **Art. 14 - Registrazione del Contratto**



	14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.	
	14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.	
	<b>Art. 15 - Comunicazioni</b>	
	15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:	
	Gestore IPPC: <u>oikosspa@pec.it</u> ;	
	Nuovo Produttore-Conferitore: <u>gestionerifiutiato7.ragusa@pec.it</u> ;	
	Produttore iniziale: _____.	
	<b>Art. 16 Foro competente</b>	
	16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.	
	16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Comune di _____ ATO Ragusa S.p.A. in Liquidazione	
	OIKOS S.p.A.	
	Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui	
	17	

agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di \_\_\_\_\_

**ATO Ragusa S.p.A. in Liquidazione**

**OIKOS S.p.A.**